

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	323	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	323	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-81-B)	324	
PRESIDENTE	324	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	324	
BERTI GIUSEPPE fu ANGELO	324	
Disegno di legge (Stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	325	
PRESIDENTE	325	
<i>Decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, (Stralcio): Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico (520-86)</i>	325	
<i>Decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, (Stralcio): Modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico. (520-86)</i>	325	
PRESIDENTE	325	
<i>Decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, (Stralcio): Revisione delle opzioni degli altoatesini. (520-87)</i>	325	
PRESIDENTE	325	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	325	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9.		
DE' COGGI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Congedi.		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bellavista e Delli Castelli Filomena.		
Comunicazione del Presidente.		
PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 520-85 relativo alla ratifica del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con-		

cernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, rimane assorbito dal disegno di legge n. 606 (già approvato dalla Camera ed attualmente al Senato), concernente identica materia.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-81-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari. Che ritorna alla nostra Commissione modificato dalla Commissione speciale del Senato.

Riferirò io stesso brevemente su questa modifica.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, fu già ratificato il 1° dicembre 1950 dalla nostra Commissione, con una modificazione consistente nell'aggiunta di un nuovo articolo 1-bis. La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha modificato nella forma tale articolo, lasciandolo immutato nella sostanza. Mentre nel vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore era previsto, per tali trasferimenti, il termine del 30 novembre, con l'articolo 1-bis detto termine venne prorogato al 15 dicembre, dandosi facoltà al Ministro della pubblica istruzione — su proposta delle facoltà o scuole interessate — di disporre, per circostanze eccezionali, le nomine entro il 1° febbraio.

La Commissione speciale del Senato ha mantenuto fermi i due termini. Infatti il nuovo testo dell'articolo 1-bis approvato da quella Commissione è del seguente tenore: « Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio ». In sostanza l'articolo 1-bis approvato dalla nostra Commissione è stato confermato in questa nuova dizione, mentre si è soppressa la parte da noi formulata in cui si faceva ri-

chiamo a norme vigenti in materia di modalità di votazione dei componenti del Consiglio di facoltà sui trasferimenti dei professori universitari.

Ritengo che, anche allo scopo di rendere operante questa norma nell'anno accademico corrente, sarebbe opportuno approvare la modificazione apportata dalla Commissione speciale del Senato, considerando inoltre che trattasi di norma transitoria, essendo tutta la materia in corso di rielaborazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

BERTI GIUSEPPE FU ANGELO. Sono favorevole alla formulazione approvata dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 1 bis (nuovo) approvato dalla nostra Commissione era del seguente tenore:

Art. 1-bis (nuovo). — « Le nomine dei professori straordinari in seguito a concorso ed i trasferimenti dei professori di ruolo hanno luogo con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su deliberazione della competente facoltà o scuola, adottata a maggioranza dei professori di ruolo del Consiglio della facoltà o della scuola, ed alla quale partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo e quelli che fanno parte del Consiglio a norma del disposto di cui al 3° comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Le nomine hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio ».

La Commissione speciale del Senato ha modificato detto articolo, approvandolo nel seguente testo:

Art. 1-bis (nuovo). — « Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1-bis nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio di decreti legislativi.

Stralcio dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 778: Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; 19 ottobre 1947, n. 1262: Modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. (520-86).

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, dei seguenti decreti legislativi: 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico, e 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge assumerà il n. 520-86.

Stralcio del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23: Revisione delle opzioni degli altoatesini. (520-87).

PRESIDENTE. L'onorevole Volgger ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli altoatesini.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-87.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, n. 520-81-B.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari » (520-81-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelucci Nicola, Ben-nani, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettiol Giuseppe, Carpano Maglioli, Chatrian, Cucchi, De' Cocci, Fabriani, Geraci, Germani, Giordani, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Sampietro Umberto, Scoca, Spoleti, Rapelli, Resta.

Sono in congedo:

Bellavista e Delli Castelli Filomena.

La seduta termina alle 9,30.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto della seduta di mercoledì 29 marzo 1950, alla pagina 158, seconda colonna (Votazione segreta), l'indicazione del secondo disegno di legge approvato è sostituita con la seguente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (520-1-C):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

* * *

Nel resoconto della seduta di martedì 16 maggio 1950, alla pagina 181, seconda colonna, 20^a riga, dove è detto: « professori di ruolo non sempre frequentano », si legga invece: « professori fuori ruolo non sempre frequentano ».

Nello stesso resoconto, alla pagina 182, prima colonna, 15^a riga, dove è detto: « In tal modo è chiaro che conta soltanto », si legga invece: « In tal modo è chiaro che non conta soltanto ».